Automobile Club d'Italia
SPORT

TRIBUNALE FEDERALE ACI

Procedimento disciplinare n 51/18

SENTENZA n. 35

Il Tribunale Federale dell'ACI, composto dai Signori:

- Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente)
- Avv. Francesco de Beaumont (Componente - estensore)
- Gen. Ugo Marchetti (Componente)
- Avv. Giuseppe Violante (Componente)

nella seduta del 10 ottobre 2019 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Mario Silvestri Reccavallo (lic. 56629).

FATTO

A seguito del procedimento n. 51/18 la Procura Federale deferiva a questo Organo il licenziato Mario Silvestri Reccavallo (lic. 56629) per la violazione dell'art. 8.1, 136 RSN e relativa Appendice 6 chiedendo di sanzionarlo con la sospensione delle licenze per mesi quattro.

Tale richiesta veniva formulata a seguito di indagine in base a segnalazione pervenuta alla Procura da parte del Presidente del GUG con la quale veniva comunicato che alcuni passaporti tecnici rilasciati dall'incolpato risultavano incompleti dei documenti previsti dalla normativa di riferimento e come tali privi della giustificazione per l'applicazione della tariffa ridotta (euro 65,00 in luogo di euro 100,00) per il rinnovo dei medesimi.

Dall'indagine è emerso che l'incolpato CTN non solo non ha caricato nel procedimento informatico la seconda pagina del passaporto cartaceo che si andava a sostituire ma ha pure omesso di allegare le immagini tecniche previste dalla normativa di settore per il completamento dell'iter di rilascio del passaporto digitale. A ciò aggiungasi che il predetto, prima a seguito di richiesta, ha fornito i documenti solo per parte dei passaporti di cui alla segnalazione del GUG e poi, solo a seguito della notifica di intenzione del deferimento, ha fornito ulteriore documentazione relativa ai passaporti della lista GUG.

Automobile Club d'Italia
SPORT

Si è costituito il Silvestri Reccavallo il quale, con memoria, ha eccepito:

A) Violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti: estinzione del procedimento per violazione del termine di estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di giustizia sportiva ACI in quanto la pronuncia del dispositivo sarebbe avvenuta oltre i termini di regolamento.
B) Incongruenza della sanzione richiesta in quanto non vi è proporzionalità fra gli addebiti e la sanzione anche per la sospensione "di fatto" che avrebbe subito per non essere stato inserito in alcuna attività della federazione.
C) Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

DIRITTO

Preliminarmente va detto che non sussiste la violazione dell'art. 38 RNS in quanto il deferimento è stato inviato il 27 marzo 2019 ed il 5 maggio successivo il Silvestri Reccavallo è stato convocato per l'udienza del successivo 4 luglio con raccomandata ar dal momento che non ha fornito l'indirizzo elettronico per le notifiche contravvenendo ad un preciso obbligo statuito dal vigente Regolamento di Giustizia agli art. 11 c. 1e 3. Convocare l'incolpato ad udienza più vicina non solo deve contemplare le esigenze del Collegio ma avrebbe potuto comportare ulteriori rinvii per il rischio del mancato perfezionamento della notifica.

L'udienza fissata è stata rinviata al 25 settembre ma, in tale occasione, il difensore costituito ha chiesto rinvio per legittimo impedimento per cui il giudizio si è svolto regolarmente all'udienza del 10 ottobre.

D'altra parte non può sottacersi la circostanza che l'incolpato non ha prestato la dovuta collaborazione agli Organi, secondo quanto previsto dall'art. 38.5.b, del Regolamento di giustizia prima "centellinando" le informazioni richieste dalla Procura Federale e poi non fornendo l'indirizzo di posta elettronica determinando la sospensione di cui al detto art. 38.5.

Nel merito il Silvestri Reccavallo non nega l'addebito ma adduce vaghe e fumose giustificazioni che non possono in alcun modo influenzare il giudizio ma neanche sono state supportate da un principio di prova.

Automobile Club d'Italia
SPORT

Vale anche evidenziare quanto rilevato dal GUG che in modo anomalo su 50 passaporti rilasciati (oggetto di contestazione) ben 30 fanno capo al medesimo indirizzo di posta elettronica.

Le memorie difensive dell'incolpato non apportano alcun elemento utile a giustificazione del comportamento dell'incolpato il quale avrebbe dovuto tener presente sia il danno economico all'Ente che la possibilità di violazioni sportive di notevole portata in quanto senza la precedente documentazione non è possibile verificare la rispondenza del mezzo rispetto al passato.

Restano assorbite le altre eccezioni.

Pertanto il Silvestri Reccavallo va ritenuto responsabile e condannato alla sanzione così come richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Mario Silvestri Reccavallo (lic. Uff. gara n. 56629) responsabile delle infrazioni di cui agli artt. 8.1, 136 RSN e relativa appendice 6 e gli applica la sanzione di mesi quattro di sospensione della licenza.

Roma, 10 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Pres. Salvatore Giacchetti

IL COMPONENTE
Avv. Francesco de Beaumont

IL COMPONENTE
Avv. Giuseppe Violante